Associazione Nazionale Sanità Integrativa
Via Emanuele Gianturco, 6
00196 - Roma
C.F. 97674310582
www.sanitaintegrativa.org

QUADERNO ANSI

L'adeguatezza delle Società di Mutuo Soccorso dopo la riforma "Crescita Bis" D.L. 179/2012

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 23
D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220, art. 18
Legge 15 aprile 1886, n. 3818, artt. 1, 2, 3 e 8

Premessa

La società di mutuo soccorso è stata storicamente concepita come lo strumento giuridico per garantire ai soci (e alle loro famiglie) un sussidio al verificarsi di particolari eventi. A seguito di tali recenti esperienze operative, le società di mutuo soccorso sono andate via via assumendo un ruolo di primo piano nella creazione di forme di previdenza e assistenza volontarie in caso di malattia, invalidità lavorativa temporanea o permanente, vecchiaia e nello svolgimento di attività a carattere culturale e genericamente assistenziale, provvedendo direttamente al pagamento a favore degli iscritti. Di qui, l'esigenza di mettere mano alla legge istitutiva di tale forma giuridica che, come da tempo lamentavano gli operatori, si presentava piena di lacune e, quindi, considerati i dubbi interpretativi e i vuoti legislativi venutisi a creare nel tempo, con l'abrogazione di norme collegate alla legge n. 3818/1886, non adeguatamente sostituite con altre disposizioni, il legislatore si pone come obiettivo primario, di colmare, modificando quindi gli artt. 1,2,3,8 sulla legge 3818/1886 intervenendo con il Dlgs 179/2012 (cd. Crescita Bis) e l' introduzione dell'Art. 23.

Associazione Nazionale Sanità Integrativa
Via Emanuele Gianturco, 6
00196 - Roma
C.F. 97674310582
www.sanitaintegrativa.org

ANSI
Associazione Nazionale Sanità Integrativa

Art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818

L'intervento normativo ridefinisce l'ambito di intervento delle società di mutuo soccorso con finalità più articolate delle precedenti e più puntuali rispetto alle nuove esigenze sociali ed alla salute ed assistenza della collettività, evidenziando con la riduzione del raggio di intervento, l'eliminazione del riferimento alla condizione di vecchiaia che di fatto preclude lo svolgimento d'iniziative che in passato le mutue potevano svolgere grazie alla genericità dell'originario disposto. (Tav.1)

(Tav.1)

Ante D.L. n. 179/2012	D.L. n. 179/2012 (art. 23)	Effetti D.L.n.179/2012 per le Mutue
Possono conseguire la personalità giuridica, nei modi stabiliti da questa legge, le società operaie di mutuo soccorso che si propongono tutti o ad alcuno dei fini seguenti: assicurare ai soci un sussidio, nei casi di malattia, d'impotenza al lavoro o di vecchiaia; venire in aiuto alle famiglie dei soci defunti.	Le società di mutuo soccorso conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente legge. Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono **finalità** di **interesse generale**, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso **l'esclusivo svolgimento** in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività: a) erogazione di **trattamenti e prestazioni socio-sanitarie** nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente; b) erogazione di **sussidi** in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di	In base al nuovo art. 1 della legge n. 3818/1886, le società di mutuo soccorso possono svolgere sostanzialmente due tipi di attività: - quella erogativa di trattamenti, prestazioni e servizi nel settore socio sanitario e dell'assistenza familiare; - quella erogativa di somme di denaro per il rimborso di spese sanitarie o per il pagamento di indennità alla famiglia, soprattutto nell'ipotesi in cui questa si trovi in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali. Viene abrogata quindi la possibilità per le Mutue di erogare sussidi economici in forma di capitale e/o rendita. A tal riguardo si evince che le Mutue possono elargire sussidi economici o

	contributi economici ai familiari dei soci deceduti; d) erogazione di **contributi economici** e di **servizi di assistenza ai soci** che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche. Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei **fondi sanitari integrativi** di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.	prestazioni e servizi nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Si evidenzia quindi che al capo IV art. 345 del "Codice delle Assicurazioni Private", alla lettera F e successivo comma 3 vengono citate le SMS (legge 3818/1886), ante D.L. 179/2012 senza riferimento alcuno al decreto "Crescita Bis" che di fatto estromette la responsabilità delle SMS, esplicitando con chiarezza l'estraneità delle stesse nei confronti dell'articolo sopra citato, anche in termini di vigilanza, che evidenziamo essere sottoposta alla disciplina del Ministero dello Sviluppo Economico intervenendo anche sul Dlgs.220/2002 estendendo la vigilanza tipica delle cooperative anche alle SMS.

Art. 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818

In base al nuovo art. 2 della legge n. 3818/1886 (cfr. Tavola n. 2), le società di mutuo soccorso, fatta eccezione per la promozione di attività di carattere educativo e culturale diretto a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici, non possono svolgere attività diverse da quelle previste dall'art. 1 della legge.

Viene, così, chiarito il concetto di «mutuo soccorso», distinguendolo fortemente da quello di «assicurazione». L'assicurazione comporta il trasferimento del rischio dal soggetto assicurato alla società di assicurazione; il mutuo soccorso, invece esclude tale trasferimento, considerato che le

Associazione Nazionale Sanità Integrativa
Via Emanuele Gianturco, 6
00196 - Roma
C.F. 97674310582
www.sanitaintegrativa.org

società di mutuo soccorso possono erogare servizi e somme di denaro soltanto nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Tav. 2

Ante D.L. n. 179/2012	D.L. n. 179/2012 (art. 23)	Effetti D.L. n.179/2012 per le Mutue
Le società di mutuo soccorso potranno inoltre cooperare all'educazione dei soci e delle loro famiglie; dare aiuto ai soci per l'acquisto degli attrezzi del loro mestiere, ed esercitare altri uffici propri delle istituzioni di previdenza economica. Però in questi casi deve specificarsi la spesa e il modo di farvi fronte nell'annuo bilancio. Eccettuate le spese di amministrazione, il danaro sociale non può essere erogato a fini diversi da quelli indicati in questo articolo e nel precedente.	Le società possono inoltre promuovere **attività** di **carattere educativo e culturale** dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici. Le società di mutuo soccorso **non** possono svolgere **attività diverse** da quelle previste dalla presente legge, **né** possono svolgere **attività** di **impresa**. Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al primo comma dell'art. 1 sono svolte dalle società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.	Il D.L. 179/2012 ha chiarito in modo puntuale l'attività di una SMS con questo passaggio estratto dall'Art. 2 "Le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale diretto a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici". La Promozione che persegue finalità di interesse generale sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, prevede una formazione della figura responsabile. Il Socio Ordinario di una SMS, che vive puntualmente l'attività sociale della SMS, formato e periodicamente verificato, rappresenta, in un ottica di diffusione dei valori mutualistici, il veicolo professionalmente più pertinente.

Art. 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818

Le innovazioni all'art. 3 della legge n. 3818/1886, riconoscono, anche a soggetti diversi dalle persone fisiche la possibilità di diventare soci della società di mutuo soccorso (Tavola n. 3).
Sulla base della nuova normativa, in particolare, possono essere individuate le seguenti categorie di soci:

- ordinari: appartengono a questa categoria i soci che partecipano allo scambio mutualistico; si tratta di persone fisiche, altre società di mutuo soccorso e Fondi sanitari integrativi di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 502/1992;
- sostenitori: appartengono a questa categoria i soci persone fisiche o giuridiche che, non usufruendo dello scambio mutualistico, sostengono, anche finanziariamente, l'attività della società. Per i soci sostenitori possono essere previste delle riserve nell'organo amministrativo ma limitate ad 1/3 del totale degli amministratori.

Tav. 3

Ante D.L. n. 179/2012	D.L. n. 179/2012 (art. 23)	Effetti D.L. n.179/2012 per le Mutue
La costituzione della società e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli artt. 11 e 12 di questa legge, sotto l'osservanza dell'art. 136 del Codice di commercio. Lo statuto deve determinare espressamente: la sede della società; i fini per i quali è costituita; le condizioni e le modalità di ammissione e di eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono e i diritti che acquistano; le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale; le discipline alla cui osservanza è condizionata la validità delle assemblee generali, delle elezioni e delle	La costituzione della società e l'approvazione dello statuto debbono risultare da atto notarile, salvo il disposto degli artt. 11 e 12 di questa legge, sotto l'osservanza dell'art. 136 del Codice di commercio. Lo statuto deve determinare espressamente: la sede della società; i fini per i quali è costituita; le condizioni e le modalità di ammissione e di eliminazione dei soci; i doveri che i soci contraggono e i diritti che acquistano; le norme e le cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale; le discipline alla cui osservanza è condizionata la validità delle assemblee generali, delle elezioni e delle deliberazioni; l'obbligo	Il legislatore con il decreto «crescita bis» istituzionalizza il fenomeno della cd. "mutualità mediata", attraverso il riconoscimento tra i soci ordinari di altre società di mutuo soccorso e fondi sanitari integrativi, di cui art. 2 Dlgs. 502/1992, favorisce la creazione di *partnership* tra società di mutuo soccorso di grandi dimensioni e quelle di piccole dimensioni, che si trovano nell'impossibilità di sviluppare prestazioni socio sanitarie di «spessore» per ridotta capacità patrimoniale e finanziaria.

deliberazioni; l'obbligo di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze, degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci; la formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni; la costituzione della rappresentanza della società in giudizio e fuori; le particolari cautele con cui possano essere deliberati lo scioglimento, la proroga della società e le modificazioni dello statuto, sempre che le medesime non siano contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti.	di redigere processo verbale delle assemblee generali, delle adunanze, degli uffici esecutivi e di quelle del comitato dei sindaci; la formazione degli uffici esecutivi e di un comitato di sindaci colla indicazione delle loro attribuzioni; la costituzione della rappresentanza della società in giudizio e fuori; le particolari cautele con cui possano essere deliberati lo scioglimento, la proroga della società e le modificazioni dello statuto, sempre che le medesime non siano contrarie alle disposizioni contenute negli articoli precedenti. Possono divenire **soci ordinari** delle società di mutuo soccorso le **persone fisiche**. Inoltre, possono divenire soci **altre società** di **mutuo soccorso**, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano **beneficiari** delle **prestazioni** rese dalla società, nonché i **Fondi sanitari integrativi** di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti. È ammessa la categoria dei **soci sostenitori**, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli	

	amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari	

Art. 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818

Viene adottata una disciplina della liquidazione o della perdita della natura di società di mutuo soccorso simile a quella delle società cooperative (Tavola 4).

Tale norma è forse quella che avvicina di più questo particolare tipo di ente alle società cooperative, sottoponendo le società di mutuo soccorso alla vigilanza ex D.Lgs. n. 220/2002.

Tav. 4

Ante D.L. n. 179/2012	D.L. n. 179/2012 (art. 23)	Effetti D.L. n.179/2012 per le Mutue
I lasciti o le donazioni che una società avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato, ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore. Se la società fosse liquidata, come pure se esse perdesse semplicemente la personalità giuridica, si applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle opere pie.	I lasciti o le donazioni che una società avesse conseguito o conseguisse per un fine determinato, ed avente carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore. Se la società fosse liquidata, come pure se esse perdesse semplicemente la personalità giuridica, si applicheranno a questi lasciti e a queste donazioni le norme vigenti sulle opere pie. In caso di **liquidazione** o di **perdita** della **natura** di società di mutuo soccorso, il patrimonio è **devoluto** ad **altre società** di **mutuo**	In passato, la destinazione era stabilita dallo statuto con dei limiti per la parte del patrimonio costituita da lasciti o donazioni. Con il D.L. 179/2012 all'articolo 8 della lg 15 Aprile 1886, n. 2818 è aggiunto il seguente comma: "in caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo di bilancio ai sensi degli artt. 11 e 20 della Lg 31 Gennaio 1992, n. 59".

	soccorso ovvero ad uno dei **Fondi mutualistici** o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli artt. 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	

Art. 18 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220

La vigilanza ha lo scopo di accertare:

- la conformità dell'oggetto sociale alle disposizione di legge (dagli artt. 1 e 2 della legge n. 3818/1886);
- la loro osservanza.

Nel caso in cui saranno accertate violazioni potranno essere previste le seguenti conseguenze:
- perdita della qualifica di società di mutuo soccorso;
- cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo delle cooperative.

Tutte le società di mutuo soccorso sono tenute all'iscrizione presso il registro delle imprese, grazie alla quale conseguono, pertanto, la personalità giuridica.

L'iscrizione nella sezione delle imprese sociali, trova giustificazione, non tanto nel riconoscimento della natura imprenditoriale dell'ente, quanto nell'ormai acquisita collocazione delle società di mutuo soccorso all'interno di soggetti (associazioni, fondazioni, comitati, cooperative sociali ecc.) che definiscono il cd. Terzo Settore.

L'iscrizione nella sezione dell'albo delle società cooperative, invece, ha la funzione di sottolineare la natura mutualistica della società di mutuo soccorso, ricomprendendo tale ente all'interno degli enti mutualistici, seppur con tratti fortemente differenziati dalle cooperative, considerata la sua natura fortemente associativa (e non societaria), riconosciuta anche da un punto di vista fiscale.

In sostanza, l'obiettivo perseguito sembra essere di chiarire il ruolo di tali enti, rendendoli soggetti giuridici utili per sviluppare l'attività sanitaria e dell'assistenza familiare.

Tav. 5

Ante D.L. n. 179/2012	D.L. n. 179/2012 (art. 23)	Effetti D.L. n.179/2012 per le Mutue
Vigilanza sulle banche di credito cooperativo 1. Fatte	1. Fatte salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto	Il legislatore chiarendo l'aspetto sulla vigilanza

salve le competenze della Banca d'Italia e tenuto conto degli ambiti di competenza delle diverse autorità vigilanti, le banche di credito cooperativo, come definite dall'art. 33 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi attribuiti all'autorità governativa, limitatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali. 2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui all'art. 4, i soggetti competenti possono avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione e senza oneri per la finanza pubblica, della Associazione di categoria specializzata e sue articolazioni territoriali, che provvede ad inviare anche alla Banca d'Italia i verbali delle revisioni effettuate.	conto degli ambiti di competenza delle diverse autorità vigilanti, le banche di credito cooperativo, come definite dall'art. 33 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, sono assoggettate alla disciplina dei controlli sugli enti cooperativi attribuiti all'autorità governativa, limitatamente al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e delle norme riguardanti i rapporti mutualistici ed il funzionamento degli organi sociali. 2. Per lo svolgimento della revisione cooperativa di cui all'art. 4, i soggetti competenti possono avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione e senza oneri per la finanza pubblica, della Associazione di categoria specializzata e sue articolazioni territoriali, che provvede ad inviare anche alla Banca d'Italia i verbali delle revisioni effettuate. 2-bis. Le società di mutuo soccorso sono sottoposte alla **vigilanza** del **Ministero** dello **sviluppo economico** e delle **Associazioni nazionali** di **rappresentanza**, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste ultime potranno svolgere le **revisioni** anche nei confronti delle società di	delle SMS, a carico del ministero dello Sviluppo Economico e delle associazioni di rappresentanza cooperativa, fuga ogni dubbio interpretativo rispetto agli enti preposti soggetti al controllo.

mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione.

2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Società, i **modelli** di **verbale** di **revisione** e di **ispezione** straordinaria sono **approvati** con **decreto** del **Ministero** dello **sviluppo economico**.

2-quater. La vigilanza sulle società di mutuo soccorso ha lo scopo di accertare la conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli artt. 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonché la loro osservanza in fatto.

2-quinquies. In caso di **accertata violazione** delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono la **perdita** della **qualifica** di società di mutuo soccorso e la **cancellazione** dal **Registro** delle **Imprese** e dall'**Albo** delle **società cooperative.**

Associazione Nazionale Sanità Integrativa
Via Emanuele Gianturco, 6
00196 - Roma
C.F. 97674310582
www.sanitaintegrativa.org

ANSI
Associazione Nazionale Sanità Integrativa

"In ANSI auspichiamo il benessere e la salute per tutti i cittadini, come diritto fondamentale dell'uomo e patrimonio sociale della collettività. Gli investimenti, le somme di denaro non portano ad uno stato di salute generale migliore. Una politica però che sensibilizza le istituzioni volte alla promozione di tali principi, porta benefici migliori. Dobbiamo restituire a tutti la fiducia, ma anche aumentare la conoscenza e rendere più vicina la politica alla salute del popolo. L'attenzione alla Salute ed alla previdenza dei cittadini dono la più grande forza di un popolo civile."